

Fatto

FATTO e DIRITTO

Premette la ricorrente (d'ora in avanti anche Time Vision) di essere un'Agenzia per il lavoro e per la formazione accreditata presso il competente Ministero, nonché presso la Regione Campania e la Regione Lombardia che si occupa di attività di formazione per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro e, che:

- la Regione Campania si faceva promotore (in qualità di organismo intermedio) dell'attuazione del piano "Garanzia per i giovani" recependo le raccomandazioni europee in materia di occupazione;
- in questo contesto la Regione approvava <<il Programma Attuativo... "Garanzia Giovani">> da realizzare attraverso soggetti individuati tra gli operatori dei servizi per il lavoro e dei servizi per la formazione accreditati;
- a seguito di apposita domanda la ricorrente veniva inserita tra i soggetti attuatori del Piano Garanzia Giovani;
- con Decreto Dirigenziale n. 248 del 27.12.1019 la Regione Campania, decretava fra le altre cose <<di approvare il documento denominato Sistema di gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Par Campania Garanzia Giovani-seconda fase" corredato dai relativi allegati, e fra essi il "Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani - Regione Campania - Linee Guida per i Beneficiari" ed "il Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani - Regione Campania - Manuale dei Controlli di Primo Livello">>;
- a mente delle citate Linee Guida i destinatari del programma erano tutti giovani Neet (acronimo di "Not in Education, Employment or Training") in possesso di determinati requisiti;
- in particolare, la Time Vision si occupava dell'attuazione della Misura 1B (accoglienza e presa in carico e orientamento) e della Misura 3 (accompagnamento al lavoro);
- per espressa previsione delle Linee Guida i rimborsi erano dovuti "a processo" per la Misura 1B e "a risultato" per la Misura 3 (<<In particolare quanto alla Misura 1B si legge a pagina 22 delle citate "Linee Guida" che: "Per l'attività in oggetto la cui UCS è riconoscibile a processo, è previsto un solo indicatore che verrà moltiplicato per il numero delle ore di prestazione e per il numero delle persone nel caso di piccoli gruppi. La durata del percorso individuale dovrà essere compresa in un arco temporale che da un minimo di 60 minuti ad un massimo di 120 minuti, con arrotondamento per difetto all'ora (es. 73060m) la misura dovrà essere interamente erogata nella medesima giornata. Il valore dell'indicatore - costo orario del servizio =Accoglienza, presa in carico, orientamento= è di 34,00 euro". Con riguardo, invece, alla Misura 3, si legge a pag. 43 delle "Linee Guida" che essa "è incentrata sul risultato dell'operazione, e pertanto il pagamento della prestazione effettuata dal soggetto incaricato, è sottoposto al raggiungimento e alla verifica del risultato previsto, consistente nella stipula di un contratto di lavoro. Il servizio erogato sarà rimborsato al conseguimento del risultato, secondo la tabella che segue, così come definito dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2026. In funzione della categoria di profilazione del giovane, gli importi relativi saranno erogati in maniera differenziata e con conseguente diversa intensità">>);
- l'erogazione da parte della Regione delle relative premialità (di natura fissa per la misura 1B e variabile per la misura 3, in relazione al profilo del giovane) veniva operata a valle della periodica rendicontazione da parte degli operatori economici (e, dunque, anche della Time Vision), di tutte le attività espletate, con la produzione della relativa documentazione giustificativa a corredo;

- segnatamente, le Linee Guida e il "Manuale di controlli di primo livello" stabilivano i documenti da produrre in sede di rendicontazione;
- in ottemperanza a tali disciplinari provvedeva, con la cadenza periodica prevista (tre mesi), all'attività di rendicontazione;
- ciò, nondimeno, con i verbali impugnati la Regione operava una serie di ingenti decurtazioni per euro 575.232,00 rispetto alle somme maturare per l'attività svolta assumendosi, fra l'altro che *"la decurtazione ha riguardato tutti i casi nei quali non si è potuto accertare l'esistenza della DID [dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro] al momento dell'adesione al programma, sia per carenza documentale sia laddove anche da SAP non è risultata alcuna data di rilascio, o ancora nei casi in cui da Sap o all'interno dei C2 storici allegati era presente la data di cancellazione DID per avviamento e dunque assenza al momento della adesione"*.

A sostegno del gravame la ricorrente deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si sono costituiti per resistere il Ministero intimato e la Regione Campania; quest'ultima ha formulato una serie di eccezioni in rito tra le quali il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Non si è costituita l'ANPAL.

Con varie memorie le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni.

Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione; fondata al riguardo l'eccezione formulata dalla difesa regionale.

Come osservato da questo [Tribunale \(Sezione III, n. 2872/2022\)](#) <<il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e il ritiro di finanziamenti pubblici deve essere attuato (non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva) sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. Ne consegue che sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid o il quomodo della sua corresponsione. Parimenti, anche in presenza di un provvedimento amministrativo attributivo del finanziamento, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione...o dell'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario sebbene si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione: infatti, in tal caso il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, riferendosi la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinata la concreta erogazione del contributo. Viceversa, è configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi la fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, cioè la fase di assegnazione, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento attributivo sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (orientamento consolidato: cfr. [Cass. Civ., SS.UU., 10 novembre 2020 n. 25213](#) e [2 maggio 2019n. 11587](#); [Consiglio di Stato, A.P., 29 gennaio 2014 n. 6](#); [Consiglio di Stato, Sez. II, 29 marzo 2021 n. 2609](#); [TAR Campania Napoli, Sez. III, 13 febbraio 2019 n. 786](#)>>.

Tornando al caso che occupa la controversia attiene all'entità del rimborso spettante alla ricorrente per le spese sostenute per l'attuazione del Piano Garanzia Giovani (questi ultimi effettivi beneficiari delle misure finanziate con fondi pubblici essendo la Time Vision un mero soggetto attuatore).

Osserva il Collegio che la Regione nel riconoscere (o meno) il costo sostenuto dalla ricorrente (basandosi sulla documentazione da questa fornita in fase di rendicontazione delle spese) si limita ad applicare le Linee Guida e il Manuale di controllo di primo livello senza compiere alcuna valutazione discrezionale o spendere alcun potere autoritativo.

La posizione giuridica soggettiva azionata dalla ricorrente è quindi di diritto soggettivo e non di interesse legittimo con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

La circostanza dedotta dalla ricorrente nelle memorie di replica all'eccezione formulata dalla difesa regionale che nella fattispecie non vi sarebbe alcun contratto da applicare ma solo atti unilaterali della Regione non sposta i termini della questione.

Dirimente, infatti, il fatto che nel caso che occupa non vi è alcuna valutazione circa la meritevolezza del contributo erogato (i cui diretti beneficiari sono come visto i giovani) ma solo la pedissequa applicazione della normativa rinvenibile anche nei Disciplinari al fine di riconoscere le spese sostenute dai soggetti attuatori della misura attraverso i documenti emergenti dalla rendicontazione periodica. E, infatti, le Linee Guida dettagliano gli obblighi posti in capo ai soggetti attuatori individuando gli adempimenti da porre in essere per ottenere il rimborso delle spese sostenute ed è solo rispetto alla (pretesa) mancata osservanza di tali adempimenti che la Regione ha decurtato le somme dovute.

In conclusione il ricorso verte su pretese di diritto soggettivo con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario avanti al quale il processo potrà essere riassunto nel termine di legge.

Le spese seguono la soccombenza nei riguardi della Regione Campania mentre devono essere compensate nei confronti del Ministero difeso con memoria di stile e dell'ANPAL.

PQM

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- 1) lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e, per l'effetto, indica il Giudice munito di giurisdizione nel Giudice Ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute;
- 2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Regione Campania liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge; compensa le spese nei confronti del Ministero e dell'ANPAL intimati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente

Paola Palmarini, Consigliere, Estensore

Domenico De Falco, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 30 GEN. 2025.